

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MEDICO RAPPRESENTANTE DI CATEGORIA (ANMIC, UIC, ENS, ANFFAS) PER PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in

TRA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in prosieguo denominato più semplicemente INPS, C.F. 80078750587, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21 nella persona del Direttore della Sede regionale _____ nato a _____ il _____ e domiciliato in _____ via _____

E

Il dott. _____ nato a _____ il _____ medico chirurgo, codice fiscale _____

Rappresentante:

- dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;
- dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi
- dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti
- dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale,

in prosieguo denominato "medico rappresentante di categoria"

PREMESSO

- che con l'art. 10 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 l'INPS è subentrato nell'esercizio delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

- che con DPCM del 30 marzo 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 7 maggio 2007 e pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26 maggio 2007, è stata data attuazione al disposto normativo soprarichiamato e sono stati disciplinati termini e modalità del trasferimento all'INPS delle risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti le funzioni trasferite;
- che il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'articolo 20 che ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni;
- l'art. 18, comma 22, DL 6 luglio 2011 convertito con modificazione dalla legge del 15 giugno, n. 111, recepito dalla determinazione presidenziale n.429 del 22 novembre 2011;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all'art. 25, comma 6-bis introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione e dispone la convocazione a visita da parte dell'Inps dei minorati civili e delle persone con *handicap*, per i quali sia prevista la revisione dei requisiti sanitari, cui ha dato attuazione la circolare n. 10 del 23 gennaio 2015;
- che con determinazione presidenziale n. 88 del 24 giugno 2016 è stato approvato il presente schema di contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto del Contratto

Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte dell'INPS, al dott. _____, dell'incarico di prestare la propria opera professionale finalizzata a concorrere all'accertamento sanitario dello "status" di invalido civile, cieco civile, sordo civile, portatore di handicap, disabile, integrando la Commissione Medica INPS cui all'art. 2 del presente contratto.

Art. 2
Definizione delle competenze

Il medico rappresentante di categoria si obbliga a prestare la propria opera professionale presso la Commissione Medica INPS della UOC/UOS territoriale INPS di _____, nel rispetto delle attività pianificate dal Coordinamento Generale Medico Legale INPS.

Art. 3
Inconferibilità e incompatibilità

Gli incarichi oggetto del presente contratto non possono essere conferiti a soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni:

- esercitare l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il SSN presso il territorio di competenza della UOC/UOS dell'attività oggetto del presente contratto;
- esercitare un incarico analogo presso Commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale indipendentemente dall'ambito territoriale;
- eseguire consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'INPS ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'INPS figura quale legittimato passivo;
- effettuare visite mediche di controllo, ambulatoriali e/o domiciliari, a lavoratori assenti per malattia assicurati presso l'INPS;
- svolgere o presentare la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi presso organi od istituzioni territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare;
- essere stati destinatari di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di sanzioni disciplinari;
- avere procedimenti penali in corso.

Il verificarsi di una delle predette fattispecie in costanza di rapporto determina una situazione di incompatibilità che comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'attività oggetto del presente contratto è attività professionale libera e in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'Inps.

Art. 4 ***Emolumenti***

Per l'espletamento della suddetta attività libero professionale al medico rappresentante di categoria sono corrisposti i seguenti importi omnicomprensivi:

Visite ambulatoriali

- a)** onorario fisso per sessione antimeridiana: euro 50 lordi
- b)** onorario fisso per sessione pomeridiana: euro 50 lordi

L'importo a) è cumulabile con l'importo b), la durata di ogni sessione non può essere inferiore a tre ore.

Visite domiciliari

- 1.** onorario fisso per sessione antimeridiana: euro 50 lordi
- 2.** onorario fisso per sessione pomeridiana: euro 50 lordi

L'importo 1) è cumulabile con l'importo 2), la durata di ogni sessione non può essere inferiore a tre ore.

Il pagamento degli emolumenti avverrà con cadenza mensile, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al medico rappresentante di categoria, al netto delle ritenute di legge.

Nel caso di visite domiciliari, per pazienti in condizioni di comprovata intrasportabilità sarà previsto in aggiunta al compenso indicato, il rimborso del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i chilometri percorsi nel tragitto tra l'UO medico legale di assegnazione e la sede della visita. Il rimborso spetterà ad un solo componente la commissione.

Art. 5 ***Durata del contratto***

Il presente contratto avrà inizio il 1° luglio 2016 e avrà termine il 30 giugno 2017 e potrà essere prorogato, secondo le necessità dell'Istituto, fino al 30 giugno 2019, sempre con contratti di durata massimo di 12 mesi.

Art. 6 ***Cause di risoluzione***

Il presente contratto è risolto in caso di mancata osservanza degli obiettivi definiti dal Coordinamento generale medico-legale in sede di pianificazione delle attività ovvero in caso di accertata incompatibilità, di conflitto o di danno e nei casi previsti dall'art. 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Il medico rappresentante di categoria è tenuto a dichiarare, con lettera raccomandata A/R, l'eventuale sopravvenuta indisponibilità all'incarico al Direttore della Sede INPS e al Responsabile del Centro Medico Legale INPS presso cui espleta la propria attività libero-professionale, con un preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.

Nei casi di risoluzione anticipata del rapporto, al medico rappresentante di categoria non spetterà alcuna indennità o compenso a qualsiasi titolo, ancorché risarcitorio, fatti salvi gli emolumenti dovuti per le prestazioni già rese.

Art. 7 ***Dichiarazione di responsabilità***

Il medico rappresentante di categoria, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere iscritto all'Albo _____ della provincia _____ di cui al n. _____;
- di accettare gli obblighi e le condizioni di cui all'art.3 e all'art. 6;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 3;
- di prendere atto della possibile risoluzione del rapporto su richiesta dell'Amministrazione in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013.

A tal proposito il medico rappresentante di categoria dichiara di aver ricevuto copia del predetto codice di condotta.

Art. 8 ***Obblighi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196***

Il medico rappresentante di categoria si obbliga, nell'espletamento dell'incarico, alla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante la disciplina sul trattamento dei dati personali, impegnandosi inoltre a non divulgare, comunicare o cedere a terzi estranei le informazioni di cui dovesse venire in possesso.

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà a nominare il dott. _____, soggetto "Incaricato del trattamento" ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 196/03 e a fornire al riguardo dettagliate istruzioni in merito alle operazioni dallo stesso eseguibili.

Art. 9
Norma finale

Il presente contratto potrà essere oggetto di eventuali modifiche in caso di sopravvenienza di normative, legislative o negoziali, difformi.

Il direttore della Sede Regionale

Il medico rappresentante di categoria